

P.u. n. 50-1/ /2024



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI

Sezione fallimentare

riunito nella camera di consiglio e così composto:

Dott. Stefania Deiana Presidente

Dott. Giovanna Maria Mossa Giudice rel.

Dott. Francesca Fiorentini Giudice

ha pronunciato la seguente


SENTENZA

Di apertura della liquidazione controllata proposta da MARIA TERESA ULERI LRUMTR76L61I452K assistita dall'Occ Marco Pilo

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso ex art 268 CCII MARIA TERESA ULERI esponeva di versare in stato di sovraindebitamento e di non essere un soggetto fallibile.

Precisava di essere persona fisica e allegava che i debiti derivavano dalla pregressa attività imprenditoriale cessata nel 2016.



Esponendo di essere dipendente della società Karma Parrucchieri srls e di essere socia in ragione dell'1%;

di non aver fatto ricorso a procedure di sovraindebitamento negli ultimi cinque anni e di non aver beneficiato di precedenti esdebitazioni;

di non aver determinato l'esposizione debitoria con dolo o colpa grave.

Dichiarava che l'esposizione debitoria era dovuta alla cessazione dell'attività imprenditoriale che la ricorrente aveva iniziato appena diciannovenne, quando, quale titolare della UMT Trasporti di Uleri Maria Teresa, in forza di un contratto di appalto con Le Messaggerie di Cherchi, si occupava della distribuzione dei quotidiani presso le varie rivendite.

Esponendo che, dal 1998, a causa dell'aumento del prezzo del carburante e delle spese connesse all'attività, non era riuscita a far fronte al pagamento dei tributi e dei contributi e che non aveva ritenuto di rinnovare il contratto di appalto scaduto nell'anno 2000.

Contestualmente aveva cessato l'attività senza procedere alla sua cancellazione con la conseguenza che, anche successivamente, aveva dovuto sostenere spese connesse all'attività cessata, spese che si erano rivelate eccessive rispetto alla retribuzione che percepiva quale dipendente della Karma Parrucchieri.

Solo nel 2016 la ditta era stata cancellata.

Quanto alla situazione debitoria, esponendo che il passivo ammontava ad euro 130.979,17 e che i debiti erano costituiti prevalentemente da imposte contributi, diritti camerali, tasse automobilistiche, oltre aggi e sanzioni;

che, all'esposizione debitoria detta, dovevano sommarsi le spese della procedura che venivano quantificate in euro 2800 per l'OCC ed euro 2200 circa per l'advisor.

Ai fini della valutazione della presente la ricorrente esponendo di vivere sola, in esito alla separazione, e di sopportare spese necessarie per la sopravvivenza in misura di euro 12900 annuali e 1075 mensili;

di percepire uno stipendio annuale di circa 14.276 euro e mensile di euro 1189.



Dichiarava che, tenuto conto dei parametri per la determinazione delle somme necessarie per il sostentamento, la quota della retribuzione che poteva essere destinata alla liquidazione era pari ad euro 100 mensili.

Esponendo che nell'attivo rientrava anche la quota di tfr netto riscosso e accantonato dal gennaio 2024 in esito alla cessazione della ditta individuale e pari ad euro 720,97;

la quota disponibile del tfr maturato nel triennio 2024-2027 per euro 2142;

automobile Lancia Y del valore di euro 5349;

finanza esterna fornita dalla madre della ricorrente (con assegno circolare in atti) per euro 9000;

eventuali utili della società Karma Parrucchieri srls;

per complessivi euro 20.811,9.

L'occ, verificati i documenti e le allegazioni della ricorrente, ha confermato la consistenza dell'attivo e del passivo,

ha indicato le spese della procedura come di seguito indicato:

euro 2832,84 compenso OCC, in prededuzione, euro 1700 spese della procedura in prededuzione;

euro 500 compenso advisor, in privilegio art 2751 bis cc;

euro 60.335,45 credito Agenzia Entrate, in privilegio generale;

euro 70643,72 credito Agenzia Entrate, in chirografo.

Tutto ciò premesso, rilevato che la somma relativa alla finanza esterna è stata versata a mezzo assegno e che il compenso dell'advisor deve essere qualificato come credito in privilegio e non in prededuzione;

si deve concludere che la domanda deve essere accolta poiché, tenuto conto della durata triennale, consente il pagamento dei creditori erariali in privilegio (detratte le spese della procedura) in misura pari al 12%.

Il passivo è pari ad euro 130.979,17.

L'attivo è pari ad euro 20.811,97 da cui vanno detratte le spese della procedura pari ad euro 4532 in prededuzione oltre euro 500 in privilegio.



Residua la somma di euro 15.779,13 da distribuire ai creditori e la soddisfazione del credito erariale sarà pari al 12%.

P. Q. M.

IL TRIBUNALE

visti gli artt.1, 40 e 268 e 269 CCII

DICHIARA

Aperta la liquidazione controllata ULERI MARIA TERESA LRUMTR76L61I452K delega alla procedura il giudice dott.ssa Giovanna Maria Mossa;
nomina liquidatore il dottor Marco Pilo;
ordina al debitore di depositare in cancelleria - entro 7 giorni – la documentazione fiscale nonché l’elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art 201;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone l’inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia e presso il registro delle imprese ove il debitore svolga attività di impresa;
ordina la trascrizione presso gli uffici competenti ove siano presenti beni immobili o mobili registrati.



Sassari, 07/10/2024

Il Presidente
Stefania Deiana

Il Giudice
Giovanna Maria Mossa

PUBBLICATA IN DATA 19 OTT. 2024

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Mario Bartoli

